



ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)

UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 660 DEL 29/7/2011

AREA GALOPPO – RINNOVO PATENTE CAVALIERE DILETTANTE SIG. PIOVESAN DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” e s.m.i.;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario Generale, nonché l’art. 51 del Regolamento delle corse dell’ incorporato Ente Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTO l’art. 51 del Regolamento delle corse dell’ incorporato Ente Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTA la domanda di rinnovo della patente di cavaliere dilettante presentata dal Sig. Piovesan Davide;

PRESO ATTO che, l’istante, ha conseguito la patente nell’anno 1997 e ha provveduto a rinnovare la stessa fino al 2010 ma negli ultimi due anni non ha partecipato a corse;

VISTO l’art. 51 del Regolamento delle corse dell’incorporato Ente Società degli Steeple Chases d’Italia il quale prevede la possibilità di subordinare al superamento dell’esame teorico pratico, il rinnovo della patente di cavaliere dilettante, nel caso in cui, il patentato non abbia montato in corsa per due anni consecutivi;

PRESO ATTO che, lo stesso, in carriera ha partecipato a circa 199 corse riportando 26 vittorie;

RITENUTO che, il Sig. Piovesan ha maturato una significativa esperienza nel settore tale da non dover essere ulteriormente riscontrata dal superamento di una nuova prova d’esame;

DETERMINA

Di concedere il rinnovo della patente di cavaliere dilettante al Sig. Piovesan Davide, esonerandolo, per i motivi esposti in premessa, dal superamento dell’esame teorico pratico.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

Il Dirigente
Dott. Stefania Mastroianni